



numerose patologie che con il tempo hanno determinato una limitazione dell'autonomia anche nelle attività quotidiane.

In data 22 aprile 2016 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale esprimeva giudizio definitivo sull'invalidità civile della ██████████ accertando una riduzione permanente, non soggetta a revisione, della capacità lavorativa pari al 67% e a decorrere dal 31 gennaio 2022 la percentuale d'invalidità civile passava all'85%.

La ██████████, nonostante le sue precarie condizioni di salute proseguiva nella sua attività di socia accomandante della società ricorrente, ma la forte crisi che il settore merceologico attraversava danneggiava fortemente la società la quale non riusciva ad onorare le perduranti ed invariate uscite necessarie.

Nel 2020 la crisi economica derivata dalla nota pandemia globale da "Covid" conseguente alla chiusura forzata di tutte le attività, tranne quelle essenziali, determinava una riduzione drastica delle vendite.

I numerosi sforzi, la forte volontà ma soprattutto la passione per l'attività commerciale che la socia esercitava da immemorabili anni, non consentivano tuttavia di adempiere con regolarità agli impegni assunti.

La Società negli ultimi anni, a causa della forte crisi del settore merceologico, non riusciva a provvedere regolarmente neanche al pagamento dei canoni di affitto del locale commerciale ubicato nella ██████████ e nonostante i numerosi tentavi di addivenire ad una soluzione transattiva con il proprietario ██████████, lo stesso nel novembre del 2023 conveniva in giudizio la Società e le intimava il rilascio immediato dell'immobile per morosità nel pagamento dei canoni locatizi.

Nonostante la volontà espressa dalla Società di risolvere la controversia con il signor ██████████ in sede di mediazione, volontà manifestata anche con il versamento in acconto sulle somme richieste e non contestate di euro cinquemila in favore del ██████████, il giudizio proseguiva e terminava con sentenza a firma della dott.ssa Nina Pinna.

Le cause dell'indebitamento dovute a fattori non riconducibili alla volontà o negligenza della signora ██████████ hanno indotto la Società a ricorrere al Tribunale.

A causa della grave situazione di difficoltà economica della società, la stessa è attualmente impossibilitata ad adempiere alle obbligazioni contratte atteso il perdurante squilibrio tra quest'ultime ed il patrimonio disponibile.

L'esauritiva relazione del Consulente della Società, Dott.ssa Stefania Mureddu, evidenzia lo stato di crisi della Società e la difficoltà della ██████████ ad adempiere alle proprie posizioni debitorie.

Il reddito che la stessa percepisce (dal mese di maggio del corrente anno) è rappresentato dalla pensione di vecchiaia ed attualmente è pari ad euro 735,19. E' evidente pertanto l'impossibilità

della stessa di provvedere con regolarità al pagamento dei debiti contratti di talché la chiusura dell'attività nel corso del presente anno.

**LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PRESENTE PROCEDURA E  
L'INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

La Società ricorrente non è assoggettabile a procedure liquidatorie concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni, non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento e ai procedimenti di cui all'art. 69 Capo II del D.Lgs. n. 14 e sue modificazioni.

La società non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimenti degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

Non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e ha fornito tutte le informazioni utili e i documenti necessari sia al Tribunale intestato che al gestore della Crisi.

La debitrice non ha subito i provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 del D.lgs. n. 14 e sue modificazioni.

Sussistono pertanto in capo alla ricorrente tutti i presupposti per l'accesso alla procedura richiesta e l'impossidenza della Società debitrice consente, come unica alternativa concreta di soddisfo per i creditori, di presentare proposta di concordato minore.

**ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEI DEBITI DELLA** [REDACTED]

[REDACTED]

Si riassumono nel seguente schema le posizioni debitorie maturate a carico della Società.

<b>Creditore</b>	<b>Descrizione Debito</b>	<b>Importo</b>
Agenzia Delle Entrate	IVA	Euro 43.385,14
Unicredit SPA	Apertura di credito in C/C	Euro 16.762,20
Banco di Sardegna Spa	Apertura di Credito in C/C	Euro 14.299,85
[REDACTED]	Canoni Contrattuali di Locazione	Euro 29.000,00
Banco di Sardegna Spa	Prestito a garanzia dello Stato	Euro 12.080,20
Agenzia Delle Entrate	IVA Sanzioni	Euro 12.027,78
Agenzia Delle Entrate	IVA Interessi	Euro 8.293,30
Agenzia Delle Entrate	Aggio	Euro 1.928,40
[REDACTED] l.	Debiti Commerciali- Fornitori	Euro 1.602,57
Agenzia Delle Entrate	Sanzioni Contributi	Euro 525,24

Agenzia Delle Entrate	Interessi Contributi	Euro	16,44
-----------------------	----------------------	------	-------

L'esposizione debitoria complessiva ammonta ad Euro 139.921,12

#### I COSTI DELLA PRESENTE PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

Vengono inclusi tra i debiti anche i costi della presente procedura che si quantificano nel prospetto che segue

<b>TOTALE</b>	<b>€ 139.921,12</b>
<u>COMPENSO OCC</u>	€ 2.348,50
<u>COMPENSO ADVISOR LEGALE</u>	€ 2.057,44
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.790,94</b>
<b>TOTALE DEBITO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 144.721,06</b>

**A seguito di ricalco delle posizioni debitorie, dalla relazione dell'OCC risulta che l'esposizione complessiva a debito ammonta ad euro € 149.424,98**

A tal fine si rimanda alla dettagliata relazione dell'OCC in allegato al presente atto redatta a seguito dell'acquisizione di ulteriore documentazione oltre quella fornita dalla Società ricorrente, (V pagg. 30 a 38).

#### LA SUDDIVISIONE IN CLASSI DEI CREDITORI

I creditori sono suddivisi in classi.

L'art. 74, c. 3 CCII prevede, infatti, che la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Le classi individuate sulla base dell'omogeneità della posizione giuridica e dell'interesse economico dei creditori inseriti nella medesima classe, sono

- Classe N. 1** Prededucibili senza diritto di Voto
- Classe N. 2** Privilegiati con diritto di voto complessiva  
50,744,00%, percentuale di soddisfo di euro 31%;
- Classe N. 3** Chirografari con diritto di voto al 49,256%  
percentuale di soddisfo pari ad euro 40,50%,  
creditore ██████ soddisfo al 36%.

Tale suddivisione risente dell'ultimo aggiornamento dell'esposizione debitoria.

Condivisibile l'orientamento espresso dal Gestore della Crisi sulla proposta ai creditori con la falcidia dei crediti erariali senza preventiva istanza agli enti interessati.

La proposta prevede comunque la suddivisione dei creditori in classi sussistendo finanziamenti erogati alla Società con garanzia dello Stato.

#### **LE SPESE NECESSARIE AL MANTENIMENTO DELLA**

#### **E DELLA SUA FAMIGLIA.**

La rappresentante legale della Società ricorrente risiede con il

La ricorrente è titolare di pensione INPS dell'importo netto mensile di € 735,29.

Il marito è titolare di pensione INPS dell'importo netto mensile di € 1.953,00.

Per il mantenimento suo e della sua famiglia la ricorrente ritiene di necessitare di euro 1.814,16 ma dal prospetto riportato nella relazione dell'OCC emerge che secondo i dati ISTAT le somme necessarie per una famiglia come quella della ricorrente, quale spesa media mensile, ammonterebbero ad euro € 2.575,15 di cui € 578,47 per spese alimentari.

Il reddito da pensione della ricorrente non è in grado di coprire i debiti maturati, risulta pertanto necessario l'apporto di Finanza esterna attraverso il quale il coniuge provvederà al pagamento dei debiti secondo le indicazioni della proposta di piano.

#### **PROPOSTA DI PIANO**

La proposta che la intende sottoporre ai propri creditori in estrema sintesi prevede, come anticipato, un apporto di finanza esterna da parte del , coniuge della .

Quest'ultimo percepisce un trattamento pensionistico pari ad euro 1.953 mensili, tale somma è finalizzata al soddisfacimento dei creditori con una liquidità complessiva pari ad euro 51.975,83.

La proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi secondo lo schema riportato dal Gestore della Crisi a pag 46 della sua relazione.

L'esposizione debitoria complessiva è stata definita in euro 149.424,98.

#### **RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO**

La proposta prevede una durata del piano di sei anni ed il valore di realizzo che il piano propone è di euro 51.975,84, più conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria per la quale si prevede un valore pari ad euro 47.477,00.

La liquidità complessiva a servizio del soddisfacimento dei creditori è di euro 60.000 e risulta suddivisa secondo le modalità e la tempistica indicate nelle pagine 40 e 41 della relazione redatta dal Gestore nominato dal Tribunale:

- Anno 2024 Importo da Finanza esterna pari ad Euro 12.000,00;
- Anno 2025 Importo da Finanza esterna pari ad Euro 16.000,00;
- Anno 2026 Importo da Finanza esterna pari ad Euro 14.000,00;
- Anno 2027 Importo da Finanza esterna pari ad Euro 8.000,00;
- Anno 2028 Importo da Finanza esterna pari ad Euro 7.000,00;
- Anno 2029 Importo da Finanza esterna pari ad Euro 3.000,00.

I dati rimodulati dal Gestore della Crisi ed indicati nel piano sono quelli evidenziati alla pag. 47 della sua relazione.

Dagli stessi dati si evince che l'attivo realizzabile risulterebbe superiore all'alternativa liquidatoria con la vendita all'asta dell'immobile ubicato in Via San Domenico Savio n. 30/32, difatti, come già evidenziato nella relazione di parte della Dottoressa Stefania Mureddu, il valore di realizzo con la vendita all'asta sarebbe di circa 47.447,00.

La presente Proposta di Concordato Minore è sicuramente più conveniente rispetto sia all'alternativa delle esecuzioni individuali dei singoli creditori che all'alternativa della Liquidazione in virtù dell'apporto di Finanza Esterna qui previsto a beneficio di tutto il ceto creditorio, in mancanza del quale la maggior parte dei creditori della Società rimarrebbero totalmente insoddisfatti, considerata la consistenza del patrimonio del debitore e del suo reddito.

#### **LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI DOTT. LUCA TENDAS.**

Il Gestore Della Crisi Dott. Comm. Luca Tendass ha predisposto la Relazione Particolareggiata ex art. 76, c.2, CCII, che viene qui prodotta (**sub All.2**).

\*\*\*\*\*

In relazione a quanto sopra esposto, la [REDACTED], assistita nella formulazione della presente proposta dall'Avv. Lara Sini,

#### **Chiede**

Ai Creditori di aderire alla Proposta di Concordato Minore sopra formulata secondo le modalità di cui all'art. 74 e ss. CCII facendo pervenire al gestore Della Crisi nominato Dott. Luca Tenda il proprio voto favorevole ai sensi dell'art. 78, c.2, lett, c), CCII e per gli effetti di cui all'art. 79 CCII.

I documenti obbligatori ex art. 75 CCII, risultano già depositati in allegato all'Istanza di nomina del Gestore Della Crisi, ulteriori documenti da Allegare:

- A) Elenco Creditori con indicazione del Domicilio fiscale;
- B) Relazione Particolareggiata del Gestore Della Crisi Dott. Comm. Luca Tendass.

Nuoro 26 novembre 2024

Con Osservanza

Avv. Lara Sini